

**CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI
SUL TERRITORIO COMUNALE DI FORMIGINE**

Repertorio n. _____ del _____

L'anno duemila__ addì _____ del mese di _____ in Formigine, nella Residenza Comunale, in via Unità d'Italia n. 26,

AVANTI A ME

Dott.ssa Clementina Brizzi, Segretario generale del Comune di Formigine, autorizzato a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D. L.gs n. 267 del 18/08/2000, domiciliata per la carica presso la medesima sede comunale, senza la presenza di testimoni in quanto non richiesti dalle parti né da me, Pubblico Ufficiale Rogante:

SONO COMPARSI

da una parte:

- **dott.ssa Susanna Beltrami**, nat_ a _____ il __/__/____ - C. F. _____, Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Formigine, domiciliata per la sua carica presso il Comune stesso, la quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del **Comune di Formigine**, con sede legale e domicilio fiscale a Formigine (MO) - Via Unità d'Italia n. 26 - C.F. 00603990367 e P. Iva _____, che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Comune" o "Concedente";

e dall'altra parte:

- _____, nat_ a _____ il __/__/____ - C.F. _____, Presidente / Legale Rappresentante di _____, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, _l_ quale interviene e sottoscrive il presente atto, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Ditta _____, con sede legale e domicilio fiscale a _____ - Via _____ n.____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ con n. di iscrizione, C.F. e P.Iva _____, che, nel contesto dell'atto, sarà indicata anche, per brevità, "Ditta" o "Concessionario".

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene redatto da persona di mia fiducia, dopo aver indagato la loro volontà, ai fini del quale:

PREMESSO CHE

- 1) ,con Atto Costitutivo stipulato in data 16/04/2014, Rep. n. 56 è stata costituita la nuova Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (d'ora in poi anche "Unione"), risultante dalla fusione per incorporazione dell'Unione dei comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia;
- 2) con deliberazione n. 2 del 08/02/2017, il Consiglio dell'Unione ha approvato la convenzione per il conferimento all'Unione stessa, da parte dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo e delle società Fiorano Gestioni Patrimoniali S.r.l., Formigine Patrimonio S.r.l., Maranello Patrimonio S.r.l. e Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., delle funzioni di Centrale di Committenza (anche "CUC");
- 3) la relativa convenzione è stata stipulata in data 13/07/2017, Rep. n. 178 e successivamente integrata con atto aggiuntivo Rep. N. 398 del 14/02/2020;
- 4) con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale e responsabile unico del progetto n. ____ del _____, tra l'altro:
 - a) è stato stabilito di affidare in concessione il servizio di rimozione veicoli sul territorio comunale di Formigine, ai sensi dell'articolo 354 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e relativi servizi accessori (trasporto, custodia e restituzione), per un valore stimato della concessione di € 25.000,00, oneri della sicurezza stimati pari ad €0,00;
 - b) Ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.lgs 31/03/2023, n. 36 (d'ora in poi anche "Codice") e degli articoli 3, 5 ed 8 dell'Allegato II.4 al Codice medesimo si è stabilito di procedere tramite la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico all'acquisizione della suddetta concessione, secondo le indicazioni allegate nell'atto stesso e la documentazione in esso approvata;
 - b) si è stabilito di procedere all'affidamento di dette prestazioni tramite procedura aperta, ai sensi degli articoli 176 e seguenti del Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del Codice, sulla sola base degli elementi qualitativi.
- 5) con comunicazione prot. ____ del __/__/____, il Comune ha trasmesso all'Unione – Centrale di Committenza la suddetta determinazione n. __ /2023;
- 6) con determinazione dell'Unione n. ____ del __/__/____ è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;
- 7) a seguito dell'espletamento della gara, dopo aver verificato il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del Codice, la CUC, con determinazione n. ____ del __/__/____, ha disposto l'aggiudicazione, immediatamente efficace, al Concessionario;
- 11) con lettera protocollo Unione n. ____ del __/__/____ , l'Unione ha comunicato l'esito della suddetta gara e trasmesso la relativa documentazione;

12) con determinazione del Comune n. ___ del __/__/_____, sulla base delle risultanze di gara e della suddetta comunicazione, tra l'altro, si è preso atto dell'aggiudicazione della concessione di cui in oggetto e la stessa è stata affidata al concessionario;

13) il Concessionario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

14) la Ditta ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/1991 n. 187, le dichiarazioni circa la composizione societaria, in data ____ acquisita al protocollo del Comune di Formigine in data ____ prot. ____;

15) ai sensi degli artt. 18 comma 3 lettera d) e 55 comma 2 del D.lgs n. 36/2023, il termine dilatorio non si applica, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie;

tutto ciò premesso, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il Comune di Formigine, come sopra rappresentata, affida in concessione al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, il servizio di rimozione veicoli sul territorio comunale di Formigine, ai sensi dell'articolo 354 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e relativi servizi accessori (trasporto, custodia e restituzione);

2. Codice Identificativo di Gara (CIG) _____.

3. Sono compresi nella concessione tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le prestazioni completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e nel capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla documentazione di gara.

4. L'esecuzione delle prestazioni è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte ed il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art.3 – Durata

1. La durata della concessione, ai sensi dell'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, è di due anni a decorrere dalla data di stipula del presente del contratto.

2. ai sensi dell'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, il Comune di Formigine si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori due anni. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 4 - Condizioni generali

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto e a tutti i documenti facenti parte del progetto; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

Il Concessionario deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione delle prestazioni di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte delle prestazioni stesse e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con le prestazioni oggetto dell'appalto.

2. Le prestazioni di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nell'altra documentazione di gara:

- a. *il Capitolato _____, in n. facciate (Allegato A);*
- b. *l'offerta tecnica del concessionario, in n. facciate.*

3. Il capitolato, di cui alla precedente lettera a) (Allegato "A") è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'offerta tecnica, di cui alla precedente lettera b), sottoscritta dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intende facente parte integrante e sostanziale dello stesso, anche se non materialmente allegata, ed è depositata nel relativo fascicolo agli atti del Comune di Formigine; il concessionario dichiara di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, tale documento che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

4. Fermo restando quanto specificamente indicato nei documenti facenti parte del progetto, sono a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune, nonché le eventuali proposte di cui il Concessionario si sia assunto l'onere in sede di offerta.

5. Il Concessionario è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto, comunque, anche in presenza di vertenza pendente fra il Concessionario stesso ed il Comune di Formigine.

8. Il Concessionario si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico del Concessionario nel corso della durata del contratto.

9. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti; tra gli altri, per le parti applicabili e per quanto vigenti:

- il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;

- il D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, per quanto ancora applicabile;
- il D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152;
- il D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la Legge 11 settembre 2020 n.120;
- il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);
- le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali.
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, per quanto applicabile;
- le clausole contenute nei Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31 marzo 2011 e 24 ottobre 2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 5 - Codice di comportamento dipendenti e collaboratori

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della concessione, il Concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 , così come modificato dal DPR 81 del 13/06/2023, nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine, approvato con Deliberazione di Giunta n. 7 del 23/01/2014 (scaricabile dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo www.comune.formigine.mo.it, sezione l'Amministrazione / Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice di comportamento), e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dello stesso Comune di Formigine.
2. La violazione di quanto stabilito negli atti sopra indicati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 - Valore stimato della concessione

1. Il valore globale stimato della concessione, è pari ad € 25.000,00, al netto di IVA.
2. Al suddetto valore è stato stimato dal Comune di Formigine ai sensi dell'articolo 179 del Codice, sulla base dei dati esperienziali degli anni precedenti., ai soli fini di legge e non costituisce corrispettivo in quanto tutti ricavi derivanti dalla concessione provengono esclusivamente dalla gestione del servizio, senza alcun corrispettivo da parte del Comune di Formigine.
3. Ai sensi dell'articolo 177 del Codice, la concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Art. 7 – Ricavi della concessione

1. Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del Codice per l'esecuzione delle prestazioni non è dovuto alcun corrispettivo e tutti ricavi del Concessionario provengono esclusivamente dalla gestione del servizio.

2. Ai sensi dell'articolo 177 del Codice, la concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Art. 8 – Tariffe

1. Ai sensi dell'articolo 397, comma 4, del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dal Comune di Formigine con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi del D.M. 4-9-1998 n. 401.

Art. 9 – Revisione delle tariffe

1. Ai sensi dell'articolo 397, comma 4, del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e dell'art. 3 del D.M. 4-9-1998 n. 401, le tariffe sono aggiornate all'inizio di ogni anno dal Comune di Formigine in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Fino all'aggiornamento delle tariffe il concessionario deve applicare le tariffe vigenti.

3. In caso di inerzia da parte del Comune il concessionario può richiedere l'aggiornamento delle tariffe ed il Comune deve provvedervi entro trenta giorni successivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

4. Fatto salvo eventuale normativa sopravvenuta, non è ammessa altra revisione delle tariffe.

Art. 10 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. In casi eccezionali, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

2. Per le modifiche al contratto si applica l'art. 189 del D.Lgs.vo 31/03/23 n. 36.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora il Concessionario non assolve a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il **CIG** n. _____.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, il Concessionario ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato o delle persone delegate ad operare su di esso trasmettendo i dati previsti dalla legge.

Art. 12 – Referenti - Responsabili e Direttore dell'esecuzione

1. I nominativi del responsabile unico del progetto (RUP) e del direttore dell'esecuzione del contratto sono:

- **RUP** _____
- **Direttore dell'esecuzione** _____

2. Il Referente/ Responsabile per la concessione individuato dal Concessionario è il Sig. _____.

3. Il Concedente ed il Concessionario individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all'avvio dell'attività.

Art. 13 - Controlli

1. Fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato e in tutta la documentazione di gara, il Concedente verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione (oppure il referente di cui al precedente articolo 12) che, allo scopo, potrà avvalersi di altri soggetti, anche estranei al Comune di Formigine riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche senza preavviso, nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e nei depositi, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato rispetto al personale, alle attività, della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.

2. Il Concessionario è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente , a mettere a disposizione il personale necessario; se la stessa ritarda o impedisce i controlli, con azioni od omissioni, il Concedente procederà, in base alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

Art. 14 - Disposizioni manodopera

1. Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi ed, in particolare, ai sensi degli articoli 11, 57, 102 e 119, comma 7 del Codice, il Concessionario è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'appalto il contratto per i dipendenti da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del Concessionario e contro il lavoro irregolare.

Se del caso

In deroga a quanto sopra riportato, ai sensi del comma 3, dell'art. 11, del D.Lgs. 36/2020, il Concessionario, applica il contratto collettivo di lavoro _____ che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato.

In caso di sub-appalto

Ai sensi del comma 5, dell'art. 11, e dell'articolo 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale,

qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

2. Il Concessionario è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciale.

3. Ai sensi dell'articolo 102 del Codice, il Concessionario:

a) garantisce la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantisce l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;

c) garantisce le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

con le modalità dichiarate in sede di gara.

Art. 15 - Subappalto

1. Per il subappalto si applicano gli articoli 188 e 119 del D.Lgs. 36/2023 ed ogni altra normativa vigente in materia.

2. Il concessionario deve eseguire direttamente i servizi previsti dalla concessione, fatti salvi i casi in cui il concessionario debba ricorrere al reperimento di mezzi idonei alla rimozione di veicoli con massa complessiva superiore a 3.5 T;

3. Il Concessionario nell'offerta ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni_____.

In alternativa:

1. Non avendolo dichiarato in sede di offerta, il subappalto non è ammesso.

Art. 16 - Garanzia definitiva

1. Non è prevista la costituzione di alcuna garanzia.

Art. 17 - Responsabilità del Concessionario

1. Fermo restando quanto stabilito nel capitolato ed in tutta la documentazione di gara, il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Concedente.

Il Concessionario si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Concedente da qualsivoglia danno e infortunio, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura ed infortuni che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto del contratto.

Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Concedente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

Il Concessionario risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento delle prestazioni, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; la Ditta si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Sono a carico del Concedente tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Il Concedente rimane, pertanto, esentato, da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. Il concessionario è in possesso delle polizze assicurative previste dal Capitolato, che sono depositate in copia nel fascicolo di contratto e precisamente:

a) Polizza Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con massimale unico di € _____ , e con le estensioni previste dal Capitolato;

b) Polizza Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con

- Massimale unico per sinistro € _____
- Massimale unico per persona € _____

e con le estensioni previste dal Capitolato;

c) Polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico di € _____ , e con le estensioni previste dal Capitolato;

d) Polizza per Perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto dovuti a incendio, esplosione, scoppio, altri rischi accessori, compresi atti vandalici e dolosi di terzi nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "ricorso terzi") a seguito di incendio, esplosione, scoppio o rischi accessori e con limite di indennizzo di :

- € _____ per veicoli e loro contenuto;
- € _____ per ricorso terzi;
- € _____ per sinistro per furto e/o rapina di veicolo o loro contenuto.

3. Il Concessionario deve garantire senza soluzione di continuità la validità delle citate coperture assicurative; è pertanto obbligo ed onere del Concessionario, alla scadenza delle polizze, procedere al loro rinnovo.

4. Restano ad esclusivo carico del Concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze; il risarcimento e/o l'indennizzo degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili e/o indennizzabili per scoperti e/o franchigie e/o assicurazioni insufficienti. Ciò non esonera il Concessionario dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

I massimali previsti dalle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal Concessionario sia nei confronti di terzi sia nei confronti del Concedente.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Concessionario, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

Art. 18 - Penali

1. Il Concessionario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dal Concessionario stesso.

2. Qualora risultino al Comune mancanze, carenze, inadempienze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità del Concessionario, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto, imputabili al Concessionario queste verranno contestate al Responsabile per la concessione del Concessionario, assegnando un termine perentorio entro cui eliminarle. Trascorso inutilmente detto termine, il Comune potrà provvedere tramite l'esecuzione d'ufficio con altra Ditta, per portare a compimento i servizi, con spese interamente a carico del Concessionario.

3. Nel caso di mancata risposta a richiesta di intervento, o di impossibilità del Concessionario ad intervenire, per qualsiasi causa, è sempre facoltà del Comune provvedere attraverso altra ditta con eventuali spese interamente a carico del Concessionario.

4. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui il Comune valuti motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata al Concessionario l'applicazione della sanzione, l'ammontare della penale e le modalità di pagamento.

5. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e nel capitolato, si applica in ogni caso quanto previsto dal citato Capitolato.

6. Le penali non possono superare, complessivamente, il 10 per cento del valore stimato della concessione. In caso di superamento di tale limite si procederà alla risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi.

Art. 19 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

3. Ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera d) n. 2 del D.lgs. 36/2023, è ammessa la sostituzione del Concessionario nel caso in cui all'aggiudicatario succeda per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione,

purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice.

5. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell'appalto di cui al presente contratto.

Art. 20 - Risoluzione del contratto e Clausola Risolutiva espressa

1. Il Comune deve risolvere il contratto nel caso il Concessionario perda i requisiti di cui all'art. 354 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

2. Per la risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 190 del Codice e dal Capitolato.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono gravi inadempimenti soggetti a clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata:

a) frode nell'esecuzione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;

b) mancata o parziale realizzazione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i servizi affidati;

c) mancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni del Comune che pregiudichi i servizi affidati

d) sospensione unilaterale dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte del Concessionario senza giustificato motivo;

e) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle prestazioni;

f) rinuncia all'esecuzione del servizio senza giustificato e valido motivo;

g) trasferimento del deposito ad oltre 20 chilometri dalla sede municipale di Formigine.

4. La clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile opera anche nei seguenti casi:

a) cessione, anche parziale, del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

b) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (*in alternativa ricorso al sub-appalto a qualsiasi titolo*);

c) associazione in partecipazione (ai sensi dell'art. 68 comma 15 del D.Lgs 36/2023), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 18, del D.Lgs. 36/2023;

d) fermo restando quanto previsto al precedente art. 19, cessione di azienda, cessione di attività; concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;

e) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

f) raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento del valore della concessione;

- g) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative;
- h) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) inadempienza accertata, *anche a carico dei subappaltatori*, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme in materia contrattuale di lavoro e previdenziali;
- l) mancato rispetto del Codice di comportamento.

5. In tutti i casi di cui ai precedenti- commi 3 e 4, il Comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione.

6. La clausola risolutiva si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata e viene contestata per iscritto dal Responsabile del Progetto; nel caso della clausola risolutiva espressa, la stessa opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica al Concessionario, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

7. Sono dovuti dal Concessionario i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto.

8. La risoluzione del contratto da parte del Comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte del Concessionario.

Art. 21 – Recesso

1. Fatto salvo quant'altro previsto nel capitolato, nella restante documentazione di gara e nel presente contratto, ai sensi dell'articolo 190 del D.lgs. 36/2023, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni e nei termini previsti dal medesimo articolo.

2. Ai sensi dell'art. 190, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in caso di recesso spetta al concessionario unicamente un indennizzo pari al 2% del valore residuo stimato del contratto alla data del recesso; detto valore è dato dal valore globale stimato della concessione (€ 25.000: 24 (durata totale della concessione in mesi) x mesi residui della concessione, intendendosi per questi frazioni superiori di 15 giorni)

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), al Concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 22 - Comunicazioni

1. Fatto salvo quanto diversamente espressamente stabilito negli atti di gara, tutte le comunicazioni formali inerenti il presente contratto tra il Comune ed il Concessionario dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune: poliziamunicipale@cert.comune.formigine.mo.it

- quanto al Concessionario: _____

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti

Art. 23- Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016 il Comune informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale e precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del Concessionario e della loro riservatezza.

Con la sottostante firma, il Concessionario presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto e dichiara:

a) di conoscere che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente appalto e dichiara di conoscere i propri diritti, come disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e dal regolamento europeo;

b) di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente appalto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle Autorità competenti.

2. Si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Formigine con sede in Via Unità d'Italia, 26 - 41043 Formigine (MO), PEC comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it;

b) Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860, e-mail dpo-team@lepida.it, segreteria@pec.lepida.it.

Art. 24 - Sicurezza e riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione, senza l'espressa autorizzazione del Comune.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune e per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Comune.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Comune.

Art. 25 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento

U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, il Concessionario effettua trattamento di dati personali di titolarità del Comune.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Concessionario è, pertanto, designata dal Comune quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 26 – Controversie – Foro competente

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del Codice, per quanto applicabili.
2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possano definire in via bonaria, saranno devolute al Foro di Modena.

Art. 27 - Spese contrattuali e registrazione

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 10, e dell'allegato I.4. del D.Lgs. 36/2023, le spese relative all'imposta di bollo sono pari a Euro 40,00; le suddette spese sono versate, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), come disposto dalla Agenzia delle Entrate con circolare n. 240013/2023 del 28 giugno 2023.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86 e ss. mm. e ii., trattandosi di prestazioni soggette ad IVA con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 28 - Rinvio

1. Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa espresso rinvio a quanto previsto nella documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme regionali in materia ed a tutti gli atti in materia che comunque dovessero impegnare il Comune.

2. Il Concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

E richiesto io Segretario Generale, ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ____ (____) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me Segretario Generale rogante, con firma digitale valida alla data odierna.

COMUNE DI FORMIGINE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

D.ssa Susanna Beltrami

IL CONCESSIONARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Clementina Brizzi